



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile

In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa _____ no, all'udienza
del 24 ottobre 2024, svolta in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. _____ g.a.c.,
vertente

tra:

_____ (c.f. _____) rappresentato e difeso, in virtù di
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data
19.10.2021, dalla Raffaele La Gatta Società Tra Professionisti S.r.l. (C.F. _____)
che lo rappresenta e difende nella persona dei soci Avv. Pasqualina Spignese e
unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio della Raffaele La Gatta Società Tra
Professionisti S.r.l. in Pomigliano, alla via Felice Terracciano n. 165;

- ATTORE -

CONTRO

GENERALI ITALIA S.p.a. (C.F. P.I. 00885351007), nella qualità di impresa designata per la
Regione Campania – ex art. 286 del D.lgs n. 209/2005 – per la liquidazione dei sinistri a carico del
“Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada”, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dagli
i _____ lfo, _____) e (_____), unitamente ai quali elettivamente
domicilia in G _____ (NA), alla via _____

- CONVENUTA -

E

R VA (c.f.)

- CONVENUTO CONTUMACE -

Oggetto: danni da circolazione stradale; azione proposta ai sensi dell'art. 283 co. 1 lett. b) d. lgs. 209/05.

Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare del 24 ottobre 2024.

Svolgimento del processo.

1. Con l'atto di citazione introduttivo della lite, C sico ha convenuto davanti a questo Tribunale R e la Generali Italia S.p.a., in qualità di impresa designata del F.G.V.S, assumendo che il 12, alle ore 17:00 circa, in Castello di Cisterna (NA) alla Via Vittorio Emanuele – Via Gramsci, il motociclo Piaggio - di proprietà e guidato dal medesimo sco - era stato impattato dall'autovettura Citroen , di proprietà e priva di assicurazione. Ha rappresentato che mentre percorreva Via Vittorio Emanuele – Via Gramsci, con direzione Pomigliano d'Arco, era stato danneggiato alla parte anteriore del proprio motociclo dalla suddetta autovettura che, nell'uscire da V or immettersi su V veva ommesso di fornire la dovuta precedenza non arrendendosi allo stop.

L'attore ha rappresentato: che sul luogo erano intervenuti i Vigili Urbani d che avevano provveduto a redigere il relativo rapporto da cui si evince che la non si era arrestata al segnale di stop con conseguente elevazione di contravvenzione per violazione dell'art. 193, 2° comma, Codice della Strada; che la, sebbene richiestole, aveva rifiutato di comunicare il nome dell'eventuale società assicuratrice del proprio veicolo e che dall'interrogazione degli archivi Ania era risultato che il veicolo axò circolava privo di copertura assicurativa.

Ha dedotto di aver riportato ingenti danni materiali al proprio motociclo con fermo tecnico e necessità di far ricorso ad un mezzo sostitutivo, nonché di aver riportato gravi lesioni personali che avevano richiesto il ricovero in Ospedale e intervento chirurgico, residuando esiti invalidanti incidenti sia sulla salute (danno biologico) che sulla capacità lavorativa specifica.

Ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (danno al motociclo, danno da deterioramento tecnico, da deprezzamento commerciale, da fermo tecnico, danno da perdita di chance e di guadagno, spese mediche, lucro cessante) e non (biologico, morale,

alla vita di relazione, esistenziale, danno da vacanza rovinata, danno da cinestesi lavorativa) subiti, vinte le spese da attribuirsi al difensore antistatario.

2. Si è costituita in giudizio la Generali Italia S.p.a., nella qualità in epigrafe indicata, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, la prescrizione del diritto al preteso risarcimento del danno ex art. 2947 c.c., l'improcedibilità della domanda ex art. 287 d.lgs. n. 209/2005, il difetto di legittimazione passiva mancando la prova della scopertura assicurativa del veicolo danneggiante, il difetto di legittimazione attiva di () sco e di legittimazione passiva (), ha contestato la quantificazione del danno come operata dall'attore.

3. All'udienza del 13.9.2016 è stata dichiarata la contumacia di () a, non costituitasi in giudizio, e concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.

4. All'esito della successiva udienza de () l'allora giudice istruttore – ammessa la prova per testi - ha disposto l'acquisizione di copia del rapporto redatto dai Vigili Urbani di () li in occasione del sinistro oggetto di giudizio. La causa è stata istruita con escussione dei testi, espletamento di una CTU al fine di accertare la dinamica del sinistro, nonché espletamento di una CTU medica sulla persona di () o. All'esito, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza de ()

5. Indi, è pervenuta allo scrivente magistrato, a seguito di provvedimento del Presidente () del 8.7.2024 di ricostituzione del ruolo con il quale ne è stata contestualmente disposta la trattazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 *ter* e 281 *sexies* c.p.c., anticipandola all'udienza odierna, all'esito della quale viene decisa come da presente sentenza

Motivi della decisione.

1. Questioni preliminari.

1.1 Deve essere preliminarmente declinata la proponibilità della domanda formulata da () ai sensi dell' art. 287 del D.lgs. n. 209 del 2005, applicabile alla fattispecie ricorrendo l'ipotesi di cui all' art. 283, lett. b), del predetto testo normativo, avendo l'attore adempiuto alle condizioni di cui alla citata norma, mediante l'invio di plurime lettere raccomandate e pec contenenti la richiesta di risarcimento del danno, ricevute () - come risulta evincibile dalla documentazione versata in atti - sia dalla Consap S.p.A. che dalla Generali Assicurazioni S.p.A., nel rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla citata norma.

Va poi notato che correttamente è stato evocata in giudizio () proprietaria dall'autovettura () (circostanza risultante dal verbale di incidente nonché

dal certificato Pra versato in atti in atti), e quindi da considerare, ex art. 287, 4° comma, del D.lgs. n. 209 del 2005, responsabile del danno e litisconsorte necessario; dal che nel consegue l'infondatezza anche dell'eccezione, sollevata dalla convenuta, di carenza di legittimazione passiva della

Tanto chiarito, deve precisarsi che l'impresa designata è stata evocata in giudizio ai sensi dell'art. 283, lett. b) del D.lgs. n. 209 del 2005, non risultando l'autovettura in questione coperta da assicurazione, circostanza che risulta adeguatamente suffragata dalle risultanze emergenti sia dalla nota di riscontro dell'Ania del 8.6.2012 prodotta dall'attore – nella quale si legge che in relazione al detto veicolo la copertura assicurativa non risulta dalla banca dati – sia dal rapporto redatto dai Vigili Urbani di _____ in occasione del sinistro oggetto di giudizio, acquisito agli atti del giudizio, nel quale emerge che la descritta autovettura era “sprovvista di assicurazione”.

Inoltre, dal detto verbale si evince anche che a carico del conducente della _____ venne elevato verbale per violazione dell'art 193, secondo comma, C.d. S. (con sequestro del veicolo), disposizione che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico di chi circola senza la copertura dell'assicurazione.

1.2 Sempre in via preliminare va poi osservato che infondatamente la Generali spa ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto deli artt. 163 e 164 c.p.c.

Invero, per tale valutazione, è necessario che il *petitum*, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.

Tale ipotesi non ricorre nella specie per cui è causa ove è possibile dalla piana lettura dell'atto introduttivo e dalle conclusioni ivi rassegnate individuare in maniera chiara che ciò che l'attore chiede è il ristoro di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi nelle modalità di tempo e di luogo dettagliatamente descritte in citazione.

1.3 Infine, è risultata provata tanto la titolarità attiva quanto quella passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, avendo l'attore, per un verso, prospettato e dimostrato di avere subito le lesioni denunciate nell'atto di citazione in occasione del sinistro per cui è causa e, per altro verso, prodotto sia il certificato cronologico del veicolo dell'attore _____) sia il certificato cronologico pra dell'autovettura _____, dai quali si ricava che, alla data del dedotto evento dannoso, il motociclo era di proprietà del _____ sco e l'autovettura era di proprietà di _____

A tal riguardo, deve essere osservato che se è certamente vero che la trascrizione al Pra non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento di un'automobile, ma un mezzo di pubblicità inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo autore, ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del Pra forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (Cass. 6.03.2020 n. 6385 e nello stesso senso Cass. 12.01.2016 n. 7771; 11.04.2016 n. 8415), prova che nella specie non è stata in alcun modo fornita, anzi in senso pienamente conforme milita l'attestazione contenuta sul punto nel rapporto di incidente, redatto dai Vigili Urbani e ritualmente acquisito agli atti.

1.4 Ed ancora, va dichiarata la procedibilità della domanda, alla luce dell'avvenuta attivazione della procedura di negoziazione assistita obbligatoria nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

1.5 Sempre in via preliminare deve essere rilevato che – contrariamente a quanto eccepito, dalla compagnia assicurativa convenuta - il diritto alla pretesa azionata non è prescritto.

Giova rammentare che il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in un sinistro stradale è regolato dall'art. 2947 c.c. che al secondo comma prevede una prescrizione biennale.

La prescrizione biennale vale per tutte le richieste di risarcimento dei danni patrimoniali a cose. Per quanto riguarda invece i danni alla persona subiti dal danneggiato, al terzo comma dello stesso articolo, viene riconosciuta un'importante eccezione nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato, per esempio il reato di lesioni alla persona, e per tale reato sia prevista una prescrizione più lunga dei due anni. In questo caso all'azione civile si applicherà la prescrizione più lunga prevista ai fini penali. Per l'applicazione della prescrizione più lunga al diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale non è necessario che sia stata esercitata l'azione penale ma solo che sia astrattamente configurabile come reato e che il danno subito nel sinistro stradale sia collegato causalmente al reato, come effetto normale dell'evento anche come conseguenza mediata e indiretta.

In applicazione di tali principi, per la richiesta attorea di risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 05 maggio 2012, essendo astrattamente configurabile il reato di lesioni personali colpose, trova applicazione il termine di prescrizione più lungo previsto per tale ultimo reato pari ad anni sei, e il suddetto termine non era ancora maturato al momento della notifica dell'atto di citazione ad aprile 2016.

Peraltro, nel caso di specie, come si evince dalla documentazione versata in atti da parte attrice, sono intervenuti plurimi atti interruttivi della prescrizione - a giugno 2012, ad agosto 2012, a novembre 2013, a giugno 2014, ad agosto 2014, a giugno 2015, nonché a marzo 2016 con la proposta di stipula della negoziazione assistita - e pertanto alla data della notifica dell'atto di citazione non era decorso nemmeno il termine di prescrizione biennale previsto dal secondo comma dell'art. 2947 c.c. e dunque anche in relazione alla richiesta di risarcimento di danni patrimoniali subito proposta dall'attore l'eccezione sollevata dalla convenuta assicurazione è infondata.

1.6 Infine, inefficace, oltre che generico, è il disconoscimento di tutta la documentazione attorea poiché prodotta in copia.

Rappresenta, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022 e 37290 del 2022).

Invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (*ex plurimis*: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021).

In particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata).

2. L'an della pretesa risarcitoria.

2.1 Venendo al merito, giova, in diritto, premettere che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della

strada, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'intervento del detto Fondo di garanzia al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno; ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato o scoperto di assicurazione, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. *ex multis*, Cass. civ., sez. 3, 21.06.2012, n. 10323; in senso conforme, già Cass. civ., 19.09.1992, n. 10762; Cass. civ., 8.03.1990, n. 1860; Cass. civ., 7.02.1989, n. 775; Cass. civ., 1.08.1987, n. 6672; Cass. civ., 10.04.1986, n. 2514) o era sprovvisto di assicurazione (in tal senso Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26908).

La speciale procedura risarcitoria prevista dagli artt. 283 e ss. del D. lgs. n. 209/2005 - nata dalla necessità sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali nelle specifiche ipotesi contemplate nei menzionati articoli, fra cui quelle da sinistro causato da veicolo, soggetto all'obbligo assicurativo e non assicurato - non importa, difatti, alcuna deroga all'ordinario regime probatorio che onera colui che agisce della prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e delle sue modalità, della sua derivazione causale dal comportamento colposo del conducente dell'altro veicolo e delle conseguenze lesive subite. La disciplina in esame si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquilana in tema di circolazione dei veicoli, lasciandola immutata, anche per quanto attiene alla prova di siffatta responsabilità, sicché l'obbligo del Fondo di risarcire i danni derivati da sinistro, cagionato da veicolo rimasto sconosciuto o sprovvisto di assicurazione, può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. civ. 3237/1995).

L'attore, pertanto, è tenuto a provare: il fatto storico dell'incidente, la condotta dolosa o colposa del conducente, il nesso eziologico tra i danni riportati e l'evento, nonché l'eventuale circostanza che questo sia rimasto sconosciuto o che era privo di assicurazione.

2.2 Ciò posto, l'attore ha adempiuto al proprio onere probatorio così come sopra delimitato, essendo stati dimostrati, all'esito dell'istruttoria, sia il verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione, sia la dinamica dello stesso, sia il nesso di causa tra le lesioni subite e il

sinistro occorso. Inoltre, come detto, è emersa la prova che l'autovettura () coinvolta nel sinistro era priva di assicurazione.

I testi escussi hanno confermato che il sinistro si è verificato secondo le prospettazioni attoree.

La teste la, cognata dell'attore, all'udienza del 17.01.2019 ha dichiarato: di aver assistito all'incidente verificatosi circa alla 16.30/17.00 e che l'attore "era a bordo dello scooter Beverly e percorreva Corso Vittorio Emanuele con direzione Pomigliano d'Arco , ad un certo punto nei pressi dell'intersezione di detta via con Via Gramsci, uscì una di colore grigio chiaro che usciva da Via Gramsci posta sulla sinistra rispetto al senso di marcia percorso dal Beverly e lo impattava con la propria parte anteriore destra alla parte anteriore sinistra dello scooter"; che l'attore per effetto dell'urto "veniva sbalzato dal motorino. dapprima sul cofano anteriore della e di lì cadde a terra. Preciso che la Citroen collise con il motorino alla parte anteriore sinistra, all'altezza della gamba sinistra di ; che il y restava danneggiato in conseguenza dell'incidente alla parte anteriore sinistra che restava rotta ed aveva delle abrasioni e graffi; che l'attore era da solo alla guida dello scooter ed indossava il casco; che a seguito dell'incidente l'attore lamentava forti dolori alla gamba ed al fianco sinistri "in particolare la gamba era sanguinante e il piede era dolorante" e l'attore non poteva camminare; che il conducente della C' o, nell'immettersi da Via Gramsci su Corso Vittorio Emanuele, anche al fine di evitare i veicoli che provenivano dal senso opposto, stringeva velocemente lo scooter; che in Via Gramsci vi era un segnale di stop; che il conducente della n dopo il sinistro riferì di non essere assicurato.

Analogamente all'udienza del 5.3.2019 la teste cognata dell'attore, ha dichiarato "ADR: sul capo 1 e 2. E' vero: in data 5.5.12 facevo delle compere con mia cognata, 'a e sua figlia, ed ero in procinto di entrare in un negozio, quando vidi un Citroen grigia che, all'altezza indicata nel capo 1, provenendo da una via laterale, via Gramsci, non si arrestava allo stop e si immetteva sul corso Vittorio Emanuele e nel tentativo di fare una manovra per evitare le vetture con provenienza Pomigliano, investiva un motociclista che percorreva il corso Vittorio Emanuele, anch'esso in direzione Pomigliano. Ero a forse a un centinaio di metri di distanza, comunque la distanza era tale da consentirmi bene di vedere l'accaduto ed ero collocata nella direzione in cui veniva la moto. La parte anteriore destra della macchina impattava la parte anteriore sinistra della moto dalla quale il motociclista veniva sbalzato, rimbalzava sul cofano della Citroen e poi finiva al suolo. Inizialmente non riconobbi mio cognato, marito di perché portava il casco, ma sopraggiunta nei pressi pur rimanendo leggermente in disparte con la

bambina, mi avvidi che la persona al suolo era mio cognato. Vidi che la gamba sinistra era infortunata e che il piede era un poco penzolante. Ricordo bene la data perché mia suocera compiva 50 anni. Sul Capo 3 e 4: è vero”

Nonostante entrambe le testi abbiano dichiarato di essere cognate dell'attore non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni dalle medesime rese in relazione alla dinamica del sinistro, atteso che la stessa ha trovato comunque conferma nelle ulteriori risultanze istruttorie.

A conforto di tale ricostruzione milita, infatti, il certificato di accettazione del pronto soccorso del Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Nola della casa di Cura “Villa Dei Fiori”, il quale attesta che l'accesso presso il medesimo nosocomio avveniva ad un orario (17.55), compatibile con la circostanza di tempo in cui, secondo l'allegazione operata dalla parte e la deposizione dei testi, si verificava l'evento (circa le 17.00).

La dinamica del sinistro così come rappresentata dai testi escussi è poi conforme a quanto si evince dal verbale dei Vigili Urbani intervenuti sul posto nonché dalle conclusioni delle CTU espletate in corso di causa.

Nel verbale Vigili Urbani _____, ritualmente acquisito agli atti, si legge infatti che *“Pur non avendo effettuato i rilievi planimetrici, in quanto al momento del nostro arrivo i veicoli erano stati già rimossi. Dalla dichiarazione resa dal conducente della _____ e da quanto riferito da _____ prima che venisse tradotto dal 118 presso l'ospedale di Nola, appare evidente che la _____ proveniente da via Gramsci, all'altezza dell'intersezione con via Vittorio Emanuele, nell'immettersi sulla carreggiata di via Vittorio Emanuele in direzione Pomigliano d'Arco abbia urtato il motociclo che sulla propria corsia di marcia stava percorrendo via V. Emanuele in direzione Bruscianno-Pomigliano. Si precisa che all'altezza dell'intersezione esiste segnale di STOP per chi proviene da via Gramsci”*.

Nella CTU dinamica- ricostruttiva, affidata in corso di causa all'Ing. _____ - le cui conclusioni questo Tribunale intende far proprie siccome immuni da vizi logici e congruamente motivate - si legge poi *“Analizzando lo stato dei luoghi e visionando le foto riportate in atti, si può riferire che la dinamica del sinistro è verosimile e compatibile con quanto riportato nell'atto di citazione, ossia che il veicolo di parte convenuta proveniente da via Gramsci, nell'immettersi su via Vittorio Emanuele, non arrestandosi allo STOP ivi presente, abbia invaso la corsia di percorrenza del motociclo di parte attrice, che in quel momento transitava per la suddetta via, urtandolo nella zona anteriore sinistra. Tale circostanza è stata anche confermata nel rapporto dei Vigili Urbani*

ed è altresì compatibile con i danni evidenziati sul motociclo attoreo, il quale presenta danneggiamenti alla parte anteriore sinistra (zona di contatto con il veicolo convenuto)", e che "Da quanto riportato negli atti di causa, dal rapporto dei Vigili urbani e dalle analisi delle foto agli atti, si può concludere che il fatto è da ascrivere alla esclusiva responsabilità del convenuto che nell'immettersi su via Vittorio Emanuele urtava il motociclo attoreo che percorreva la suddetta strada in direzione Pomigliano d'Arco".

Ed ancora, il nominato CTU medico-legale, nell'elaborato peritale agli atti, ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le lesioni riportate da [redacted] - consiste in "ESITI DI FRATTURA BIASSEA III DISTALE DIAFISARIO TIBIA E PERONE TRATTATA CHIRURGICAMENTE CON CHIODO BLOCCATO E VITI" - e la dinamica dell'evento dannoso, quale emergente dagli atti.

2.3 Ebbene, a fronte di tale compendio istruttorio, è da ritenersi provato che la responsabilità del sinistro verificatosi in [redacted] a (NA), il [redacted] alle ore 17:00 circa, alla Via Vittorio Emanuele – Via Gramsci, sia da attribuirsi in via esclusiva al conducente dell'autovettura Citroen Saxò.

Basti a tal fine osservare come l'autovettura in questione proveniente da Via Gramsci, si è immessa su Via Vittorio Emanuele, senza rispettare il segnale di stop invadendo la corsia di percorrenza dello scooter e urtandolo.

A tal proposito, giova sottolineare come, in tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura nel caso in cui non risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità esclusiva di ciascuno, mentre tale presunzione non opera allorché l'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stato positivamente determinato (Cass. Civ., Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14834), accertamento che, nel caso di specie, sussiste, come diffusamente illustrato.

Ed invero, secondo il costante insegnamento del supremo organo di nomofilachia "In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria" (Cassazione civile sez. VI, sentenza n. 6483 del 14.03.2013).

Così, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di dimostrare di aver

fatto tutto il possibile per evitare il danno; e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 22/04/2009, n. 9550; Cass. 27/04/2011, n. 9425; Cass. 07/06/2011, n. 12277).

Ciò posto, deve essere richiamato in diritto, il principio pacifico secondo il quale *"il segnale di stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli; ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascrivere, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha ommesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità; detta presunzione, infatti, è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale* (v. Cass. 30993/2018, 4055/2009 e 15434/2004).

Sul punto va osservato che l'art. 145 de Codice della strada impone (al comma 1) ai conducenti, approssimandosi ad un'intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. La stessa norma codicistica (al comma 5) fa rigoroso obbligo agli stessi conducenti (*"sono tenuti"*) di fermarsi in corrispondenza della striscia d'arresto prima d'immettersi nell'intersezione allorché la relativa prescrizione sia stabilita dall'Autorità competente ovvero sia resa nota con apposito segnale. La norma anzidetta, in altri termini, richiede che il conducente adoperi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza onde evitare collisione tra veicoli.

Ciò significa, come è stato giustamente sostenuto in passato (Cass., sez. III, 12.1.1973, n. 106), che il segnale di "stop" ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia - di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra.

Infatti, secondo una condivisibile giurisprudenza di merito (Trib. Salerno, 10.2.1994, in Giur. Merito, 1994, 617, nonché Tribunale Bari sez. III, 07/11/2019, n.4136), a differenza dell'obbligo imposto al conducente che s'immette nel flusso di circolazione, di dare la precedenza alle autovetture in transito o dell'obbligo di dare la precedenza, in area d'incrocio, alle vetture

provenienti da destra, quello derivante dal segnale di "stop" ha contenuto esteso all'arresto del veicolo, che ha un significato preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto. Il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha dunque l'obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra (in tal senso *ex plurimis* Cass., n. 4055/2009). Infatti l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di "stop" in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza (cfr. Cass. Pen. 24.02.1984, Canini; Cass. Pen. 28.11.1988, Lo Faro; Cass. Pen. 21.03.1986, Armoni; Cass. Pen. 10.12.1985, Solfaroli).

In applicazione di tali consolidati e condivisibili principi, appare evidente che, nel caso di specie, alla luce di quanto innanzi esaminato in ordine alle risultanze processuali, debba concludersi per il superamento della presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui all'art. 2054 c.c., atteso che vi è prova della esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo Citroen ove si consideri che risulta provato che il conducente dello stesso non ha rispettato il segnale di stop e ha investito il motociclo condotto dall'attore, il quale nulla poté fare per evitare l'impatto con il predetto mezzo.

Pertanto, sulla scorta della riconosciuta esclusiva responsabilità, i Generali
Assicurazioni spa, nella qualità di impresa designata, vanno condannati, in solido, al pagamento dei danni subiti da esco in conseguenza delle lesioni riportate a causa del sinistro del

3. Il quantum della pretesa risarcitoria.

Occorre a questo punto esaminare le singole voci di danno richieste da in
citazione.

3.1 Lo stesso ha anzitutto chiesto il ristoro delle lesioni personali riportate in occasione del sinistro per cui è causa.

Occorre a tal riguardo in prima battuta esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed

omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, al di là della specifica attitudine del soggetto a procurarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.

Ciò chiarito, va rilevato che l'accertamento medico-legale della concreta incidenza delle lesioni patite dall'istante in termini di pregiudizio dell'integrità psicofisica è stato adeguatamente compiuto, mediante valutazioni correttamente argomentate ed immuni da errori di tipo metodologico e alla quale il Tribunale ritiene di poter aderire, dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato, Dr.

Il predetto consulente ha dunque evidenziato che l'attore, in seguito al sinistro del 05.05.2012 ebbe a riportare "*Esiti di frattura biossea iii distale diafisario tibia e perone trattata chirurgicamente con chiodo bloccato e viti*". Ha accertato, come detto, la sussistenza del nesso causale tra il trauma subito e le lesioni riportate nonché che le lesioni riportate "*vanno considerate clinicamente stabilizzate non suscettibili di evoluzione migliorativa e/o peggiorativa.*"

Tali lesioni hanno determinato postumi risarcibili, in termini di danno biologico, nella misura del 11%. L'inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata inoltre correttamente quantificata dal ctu nella misura di 50 giorni a titolo di inabilità temporanea totale, 60 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale nella misura del 75%, 120 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale nella misura del 50%.

3.2 In relazione al lamentato danno morale va preliminarmente osservato che l'autonoma risarcibilità dello stesso è stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. 15733/2022 e 25164/2020); va poi richiamato il principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e la già cit. Cass. 25164/2022).

Il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, trova il suo fondamento nel fatto che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si

sostanza nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno *in re ipsa*, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento).

Posta tale premessa, si ritiene nella specie configurabile un concorso del danno morale. Infatti la prova testimoniale espletata ha confermato le allegazioni sul punto di parte attrice essendo emerso che, a seguito delle lesioni subite in conseguenza del sinistro occorso, i per un lungo periodo di tempo è stato privato della sua autonomia quotidiana dovendo affidarsi ai familiari per le relative incombenze (lavarsi, vestirsi, etc.), che era spesso agitato, nervoso e di cattivo umore soffrendo di stati di ansia e non utilizza più la moto, e che le lesioni hanno influito negativamente anche sulle dinamiche relazionali e sulle attività sociali e sportive che in precedenza svolgeva (cfr. deposizione dei testi Es

Sicché si procederà alla liquidazione del danno applicando le ultime tabelle del Tribunale di Milano e considerando anche l'incremento per la cd. Sofferenza soggettiva

3.3 Nella fattispecie in esame, pertanto tenendo conto della percentuale di invalidità permanente (11%) risultante dalla consulenza tecnica di ufficio espletata e dell'età del al momento dell'infortunio (33 anni), si ritiene opportuno liquidare il danno non patrimoniale subito dall'istante applicando le attuali tabelle del Tribunale di Milano (nella versione da ultimo aggiornata), ampiamente applicate anche presso questo ufficio.

Tanto chiarito, può passarsi alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore, facendo applicazione di tali tabelle - considerato l'aumento tabellarmente previsto per il danno morale, che come detto nella specie va riconosciuto - alla luce delle conclusioni a cui è pervenuta l'espletata perizia medico-legale.

Pertanto, il danno non patrimoniale sofferto dall'attore è determinato secondo lo schema di seguito

riportato:

- Danno da invalidità permanente (compreso l'incremento per la sofferenza soggettiva): tale danno va liquidato nell'importo complessivo di €.32.066,00;
- Danno da invalidità temporanea assoluta: Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di €. 115,00. Il danneggiato ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 50 che va liquidata in €. 5.750,00;
- Danno da invalidità temporanea parziale: Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno. L'invalidità temporanea parziale va liquidata complessivamente in €. 12.075,00.

In totale, il danno non patrimoniale sofferto dall'attore è quantificabile nell'importo complessivo di € 49.891,00.

3.4 Non vi è spazio per una ulteriore personalizzazione del danno biologico, ritenendo questo Tribunale che non ricorrano, nella specie, circostanze eccezionali e specifiche, tali da giustificare il riconoscimento di una qualche variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo *l'id quod plerumque accidit*, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019 e da ultimo Cass. n. 25164/2022).

3.5. Relativamente al danno emergente, costituito dalle spese mediche sostenute, esso, sulla scorta della documentazione in atti e della valutazione espressa dal CTU, può quantificarsi nella misura di euro 1.284,18.

Va invece disattesa la domanda di ristoro del cd. danno futuro, consistente nelle spese mediche e di cura che l'attore dovrà sostenere nel corso della sua esistenza, in ragione delle lesioni sofferte.

Sul punto è invero sufficiente osservare come il CTU non abbia rilevato che le lesioni patite necessitano, in futuro, di ulteriori cure e terapie, oltre a quelle già somministrate all'attore durante la degenza ospedaliera e nel periodo ad essa successivo, espressamente affermando peraltro che le lesioni occorse sono stabilizzate.

3.6. Sommando le singole voci di danno, il pregiudizio patito dall'attore in conseguenza delle

lesioni ascende complessivamente ad euro 51.175,18 (euro 49.891,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 1.284,18 a titolo di spese mediche).

Su tale ultima somma, già liquidata all'attualità essendosi fatta applicazione di tabelle di recente formazione, spettano gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (*ex plurimis*: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del fatto (per un importo pari ad € 42.050,27) e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat (pari ad euro 16.285,78 di cui 7.160,87 per interessi legali).

Eseguite le relative operazioni, a titolo di danno per il pregiudizio patito dall'attore in conseguenza delle lesioni va pertanto liquidata la somma complessiva di € 58.336,05 (comprensiva delle spese mediche).

I convenuti, Rocco Adriana e la Generali Assicurazione Spa, nella qualità di impresa designata, pertanto devono essere condannati al pagamento in solido in favore dell'attore Francesco a tale titolo dell'importo di € 58.336,05, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.

3.7 Non vi è poi spazio per il risarcimento del danno per perdita della capacità lavorativa specifica e/o generica.

Sul punto preliminarmente bisogna distinguere tra:

- incapacità lavorativa generica che impedisce, anche potenzialmente, ad una persona di svolgere una qualsiasi attività e, quindi, di produrre un reddito.
- incapacità lavorativa specifica che colpisce chi non può più continuare a fare il lavoro svolto fino a quel momento.

Risponde ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che all'interno del risarcimento del danno alla persona il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia (in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto) in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n. 15187).

Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass.,

9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), precisandosi peraltro al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444).

La Suprema Corte ha altresì prospettato che allorquando trattasi di postumi di lieve entità, o comunque manchino elementi concreti dai quali desumere una incidenza della lesione sulla attività di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psico-fisica (v. Cass., 24/2/2011, n. 4493).

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito (ordinanza 12 giugno 2023, n. 16628) che il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931).

La Suprema Corte ha tuttavia evidenziato come - se è esatto affermare che il danno derivante dalla lesione della capacità lavorativa generica deve essere risarcito in termini di danno biologico, eventualmente con un appesantimento del punto - tale criterio non è sempre utilizzabile quando il danno alla salute supera una certa soglia. La giurisprudenza di legittimità ha mostrato, in argomento, alcune oscillazioni, nel senso che non tutte le decisioni sono concordi nell'indicare quale sia la soglia superata la quale la lesione del bene salute comporti di per sé, inevitabilmente, anche un danno patrimoniale.

Si è al riguardo peraltro sottolineato come la circostanza che i postumi permanenti di lieve entità,

non essendo idonei ad incidere sulla capacità di guadagno, non pregiudichino la capacità lavorativa e rientrino nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona, non significa che il danno biologico "assorba" anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, giacché al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di attività lavorativa. Gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono pertanto consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito (cfr. Cass., 24/2/2011, n. 4493).

La Cassazione, con sentenza del 9 settembre 2021, n. 32649, ha specificato che, pertanto, al danneggiato devono essere risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando *"il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito"*. In tale ipotesi l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante.

Secondo la giurisprudenza di legittimità va, pertanto, escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908). La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908).

Sulla base di tali principi si è affermato che, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (c.d. "micropermanenti"), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni

ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (v. Cass., 18/9/2007, n. 19357, Cass., 7/8/2001, n. 10905). Si è altresì precisato che l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrando nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211, Cassazione civile sez. III, 15/09/2023, n. 26641).

La Cassazione ha altresì precisato che un danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che proiettandosi appunto per il futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere un'attività remunerata, in ragione della riduzione della capacità lavorativa conseguente alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto dell'età della vittima stessa, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione (v. Cass., 30/11/2005, n. 26081; Cass., 18/5/1999, n. 4801; Cass., 4/11/2020, n. 24481). Tale danno spetta al soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato (es., casalinga: cfr. Cass., 12/9/2005, n. 18092) o non sia ancora in età non lavorativa (v., con riferimento al minore, Cass., 17/1/2003, n. 608), ovvero versi in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata da carattere saltuario (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690) o al momento del sinistro sia disoccupato e perciò senza reddito (v. Cass., 7/8/2001, n. 10905), potendo in tal caso escludersi il danno da invalidità temporanea ma non anche il danno collegato all'invalidità permanente che proiettandosi nel futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/09/2023, n. 26641).

Dunque, in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e/o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, pur integrando (non già la lesione di un modo di essere del soggetto rientrando nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì) un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, costituisce, tuttavia, un danno patrimoniale ulteriore e distinto rispetto

al danno da incapacità lavorativa specifica (e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica), il quale, sempre che ne sia accertata la sussistenza, anche in base ad elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo prospettati dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ. (cfr., tra le più recenti, Cass. 13/06/2023, n. 16844; Cass. 12/07/2023, n. 19922; Cass. 15/9/2023, n. 26641).

Invece, il distinto danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri in relazione al lavoro svolto al momento dell'evento dannoso, va provato dal danneggiato mediante la dimostrazione che il sinistro abbia determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la riduzione del reddito.

Nel caso di specie è da ritenersi non sussistente un danno da perdita della capacità lavorativa specifica, né un danno patrimoniale in proiezione futura da perdita di chance atteso che parte attrice – pur avendo dedotto una riduzione del reddito – nulla ha provato al riguardo.

Nemmeno è da ritenersi configurabile un danno da incapacità lavorativa generica che si sostanzia in una menomazione dell'integrità psicofisica non essendo emersa la prova al riguardo e non essendo possibile dunque riconoscere tale voce di danno come appesantimento del danno biologico.

3.8 Né tantomeno può essere riconosciuto il risarcimento del danno da vacanza rovinata non risultando la deduzione di parte attrice - di essere stata costretta a rinunciare alla vacanza già programmata – supportata da alcun elemento probatorio.

3.9 Venendo poi all'esame della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per i danni materiali subiti dal motociclo, il nominato CTU nell'elaborato peritale al quale questo Tribunale ritiene di potere aderire in quanto immune da vizi e congruamente motivata - anche in relazione alla risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta, non potendosi ritenere che il valore commerciale del motociclo coincida necessariamente con quello di acquisto risultante dall'estratto cronologico in atti – ha determinato il costo necessario per il ripristino a regola d'arte dei danni rilevati sul motociclo attoreo in € 3.549,79, ed € 780,95 per I.V.A, e ha determinato il valore commerciale del motociclo pari ad € 3.000,00.

Pertanto, si ritiene di liquidare a titolo di danno patrimoniale per i danni materiali subiti dal motociclo l'importo di € 3.549,79, ed € 780,95 per I.V.A, per un importo complessivo di euro 4.330,74.

Sul punto si evidenzia che ove la riparazione di un veicolo sia antieconomica – ossia il costo delle

riparazioni superi il valore commerciale del mezzo - si può procedere anche al risarcimento per equivalente ossia pari al valore commerciale del veicolo, oltre al pagamento di eventuali spese per demolizione del relitto, per l'immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato, per spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato (nel caso di specie non dedotte o documentate).

Tuttavia, come osservato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non si può negare il diritto di far riparare un veicolo danneggiato in un incidente solo perché il costo delle riparazioni supera il valore del veicolo prima del sinistro, e non basta una semplice riparazione antieconomica per giustificare il risarcimento per equivalente, ma è necessaria una sproporzione sensibile che porti un effettivo vantaggio al danneggiato.

La disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede, infatti, che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (l co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore; ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato *ante* sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella *"differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato"* (Cass. n. 4035/1975).

Le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento ("può disporre")- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata.

Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente *"allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo"* (Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica *"supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e*

dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato" (Cass. n. 24718/2013, in motivazione, a pag. 5).

Dunque, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il punto di equilibrio delle contrapposte esigenze facendo riferimento alla necessità che il costo delle riparazioni non superi "notevolmente" il valore di mercato del veicolo danneggiato.

Nel caso di specie non essendo ravvisabile una sproporzione sensibile tra il valore commerciale del veicolo e il costo delle riparazioni si ritiene di dover condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dell'importo pari al costo delle riparazioni che ammonta ad euro 4.330,74.

L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.

La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.

In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete alla parte attrice l'importo di euro 605,99, calcolato mediante l'applicazione degli interessi legali su euro 3.558,54 somma costituente, a sua volta, l'equivalente monetario del danno, devalutato al mese di maggio 2012, epoca di verifica dell'evento dannoso, e rivalutata anno per anno.

In definitiva, quindi, sommando la sorta capitale rivalutata ed il danno da svalutazione, i convenuti vanno condannati, in solido, a pagare in favore di Cappella Francesco, l'importo di euro 4.936,75 per i danni materiali arrecati al veicolo e in totale al pagamento, in solido, in favore di Cappella Francesco dell'importo di euro 63.272,80, (di cui euro 4.936,75 per i danni materiali arrecati al veicolo ed euro 58.336,05 per i danni conseguenti alle lesioni occorse in conseguenza del sinistro), oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo.

3.10 In ordine poi al danno da cd. fermo tecnico si osserva che il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (a far data dalla decisione del 17/07/2015, n. 15089 - e via via consolidandosi, Cass. 14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718; Cass. 4/4/2019 n. 9348),

cui questo giudice intende prestare adesione, ritiene che l'indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato; che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.

La conclusione si fonda sulle seguenti premesse:

- a) non trovano ingresso nel nostro ordinamento danni *in re ipsa*, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (*ex plurimis* Cass. 04/12/2018, n. 31233);
- b) la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica; se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 14/05/2018, n. 11698);
- c) la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perché prescinde dall'uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; la seconda perché, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall'art. 1227 c.c., comma 2, possono essere sospese (su richiesta del danneggiato);
- d) il deprezzamento del bene non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo.

La Suprema Corte ha anche di recente ribadito che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato, indipendentemente dal fatto che sia sotto forma di danno emergente o di lucro cessante, "deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (Cassazione n. 5447 del 28/02/2020).

Alla luce delle esposte enunciazioni nomofilattiche, è da ritenersi che nel caso di specie non possa essere riconosciuta suddetta voce risarcitoria atteso che l'attore, disattendendo siffatto onere, ha totalmente mancato di allegare alcun elemento concreto utile a tale fine, limitandosi genericamente a dedurre che il motociclo avrebbe subito una sosta tecnica e di aver dovuto far ricorso ad un mezzo sostitutivo, ma non allegando – né tantomeno provando – l'effettivo pregiudizio economico in ipotesi subito per effetto dell'indisponibilità del motociclo, e senza provare l'effettivo ricorso ad un mezzo sostitutivo e il costo eventualmente sostenuto.

4. La domanda di regresso della Generali Italia Spa

La Generali Italia Spa nelle note scritte da ultimo depositate in sostituzione dell'udienza ha chiesto *“Sempre nella denegata ipotesi di soccombenza, seppure parziale, della comparente in nome del F.G.V.S., in accoglimento dell'azione di regresso, condannare la sig. Rocco Adriana a rivalere la Generali Italia S.p.A., nella qualità di impresa designata in nome e per conto del F.G.V.S., di tutto quanto sarà tenuta a pagare in ottemperanza all'emittenda sentenza e a qualsivoglia titolo, nonché al rimborso delle spese del presente giudizio”*.

Detta domanda di regresso è inammissibile *in primis* in quanto non tempestivamente proposta (né nella comparsa di costituzione, né con le prime memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c).

Inoltre, come è noto l'azione di rivalsa presuppone la prova dell'avvenuto pagamento nel caso di specie non sussistente atteso che non è stata ancora pronunciata condanna al pagamento.

5. Il governo delle spese processuali.

5.1 All'accoglimento della domanda, segue, in applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte attrice.

La liquidazione delle stesse spese viene operata come in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 (così determinato in base all'importo del credito risarcitorio in concreto riconosciuto).

5.2. Le stesse devono essere poi distratte in favore della “Raffaele La Gatta Società Tra Professionisti S.r.l.” essendovi richiesta di distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

5.3. Infine, sempre in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a definitivo carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese delle espletate CTU, come liquidate per il CTU ing. Nappi Francesco con separato decreto emesso in corso di istruttoria il 10.3.2024 e per il CTU dr. Russo, nei limiti dell'acconto riconosciuto al consulente all'udienza del 24 settembre 2020, non avendo l'ausiliario dell'ufficio depositato istanza di liquidazione del proprio compenso nel termine di cento giorni dal deposito della relazione ai sensi dell'art. 71, comma 2, DPR 115/2002; con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo eventualmente versato.

PQM

Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) accerta che il sinistro verificatosi in data 05.05.2012, in Castello di Cisterna (NA) alla Via Vittorio Emanuele – Via Gramsci, sia ascrivibile alla esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Citroen Savè proprietà di e priva di assicurazione;
- b) per l'effetto, condanna i convenuti e Generali Italia spa, nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante *p.t.*, in solido tra loro, al pagamento in favore di risarcimento dei danni subiti in occasione del descritto sinistro, liquidati in euro 63.272,80 (di cui euro 4.936,75 per i danni materiali arrecati al veicolo ed euro 58.336,05 per i danni conseguenti alle lesioni occorse in conseguenza del sinistro), oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- c) dichiara inammissibile la domanda di regresso della Generali Italia Spa;
- d) condanna i convenuti lia spa, nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante *p.t.*, in solido tra loro, a rifondere in favore del difensore antistatario dell'attore, Raffaele La Gatta Società Tra Professionisti S.r.l., le spese di lite liquidate in euro 574,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compenso professionale (di cui € 2.552 per la fase di studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- e) pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico dei convenuti e conda..... e Generali Italia spa, nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale

rappresentante *p.t.*, in solido tra loro, a pagare le spese delle espletate CTU, come liquidate per il CTU in *M* con separato decreto emesso in corso di istruttoria il 10.3.2024 e per il CTU *M* nei limiti dell'acconto riconosciuto al consulente all'udienza del 24 settembre 2020, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo eventualmente versato.

Così deciso in Nola, il 24.10.2024

Il Giudice

Dot.

Dot.